

Spett.le
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 Roma

INVIATA TRAMITE PEC: consultazione.lineeguidasanzioni@agcm.it

ANTICIPATA VIA FAX: 06 85821256

Roma, 30 giugno 2014
Prot. n. RA/AA/ 212/14

Oggetto: Risposta alla Consultazione pubblica sulle Linee Guida relative alla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in materia di concorrenza

Con la presente la Scrivente Società intende esprimere il proprio apprezzamento in merito al contenuto della bozza di "Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90" (di seguito, le "Linee Guida"), posta a consultazione pubblica con provvedimento n. 24893 del 13 maggio 2014.

L'intervento chiarificatore prospettato da Codesta Autorità, che si inserisce nel solco di una continua e proficua interazione tra l'Istituzione e gli operatori di mercato, si presenta a maggior ragione apprezzabile nel caso di specie, per il tentativo di rendere – sulla scorta del modello comunitario – maggiormente trasparente e prevedibile la metodologia di calcolo seguita per la quantificazione delle sanzioni, pur nella discrezionalità generalmente riconosciuta a Codesta Autorità sul profilo in discorso¹.

Tanto premesso a livello generale, la Scrivente Società saluta con particolare favore l'espressa previsione volta ad annoverare l'adozione ed il rispetto di uno specifico programma di *compliance* antitrust tra le possibili circostanze attenuanti ai fini dell'adeguamento dell'importo base della sanzione. La misura in discorso, infatti, viene ritenuta particolarmente efficace ai

¹ Si veda, per tutte, la pronuncia del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2010, n. 9565, *Ras-Generali/Iama Consulting*.

fini della più ampia diffusione di una solida sensibilità sulle tematiche concorrenziali, oltreché della prevenzione e della possibile riduzione dei danni derivanti da condotte anticoncorrenziali.

Tuttavia, in proposito si ritiene opportuno segnalare la necessità di un'integrazione al testo delle Linee Guida, che valga a specificare con maggiore dettaglio i requisiti del programma di *compliance* in presenza dei quali il riconoscimento dell'attenuante potrà essere accordato. L'attuale formulazione delle Linee Guida, infatti, si rivela alla Scrivente Società poco chiara nell'enucleare quali caratteristiche del programma consentano di ottenere il beneficio della riduzione, limitandosi a richiedere "un effettivo e concreto impegno al rispetto di quanto previsto nello stesso programma".

In questo senso, potrebbe essere utile e maggiormente rispondente all'esigenza di trasparenza e prevedibilità che ispira le Linee Guida enucleare le azioni chiave che possano contribuire alla definizione di un efficace programma di *compliance*. A mero titolo esemplificativo, si portano all'attenzione di Codesta Autorità le possibili azioni che potrebbero rilevare da questo punto di vista, quali: i) la definizione da parte del *management* aziendale di una posizione di supporto all'attività di *compliance*; ii) la nomina di una o più persone di riferimento, responsabili dello sviluppo e dell'operatività del programma; iii) la predisposizione di idonee attività di controllo interno e di procedure di segnalazione dei casi più critici; iv) la realizzazione di una compiuta attività di revisione della reportistica aziendale, con adozione delle più opportune azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità.

Inoltre, con riferimento alle modalità di prima applicazione delle Linee Guida, la Società Scrivente è dell'avviso che l'attuale formulazione, che pone come discrimine per l'applicazione delle suddette disposizioni ai procedimenti in corso la notifica alle parti della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (Linee Guida, punto 34), possa più ragionevolmente essere estesa a qualsiasi fase dei procedimenti ancora in corso.

In altre parole, la Società Scrivente ritiene che, coerentemente con lo spirito generale delle Linee Guida, sia opportuno concedere ai soggetti coinvolti nei procedimenti già in corso, prima della loro chiusura e comunque a prescindere dalla formale emissione di una Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, la possibilità di dare rappresentazione a Codesta Autorità di eventuali piani di *compliance* già implementati e non precedentemente comunicati, anche precedentemente alla contestazione dell'illecito.

Tuttavia, con riferimento ai procedimenti in corso, le prospettate caratteristiche che un programma di *compliance* deve necessariamente avere per poter denotare l'effettivo e concreto impegno di un'impresa al suo rispetto non potranno che essere – proprio in ragione della precedente assenza di una regola in tal senso – maggiormente flessibili e comunque oggetto di una valutazione di Codesta Autorità da effettuarsi caso per caso. Ed anzi, a ben vedere, potrà essere comunque oggetto di apprezzamento la predisposizione di un programma di

compliance, pur in assenza di una espressa disposizione che la contempra quale circostanza attenuante ai fini del calcolo delle sanzioni.

In conclusione, WIND auspica che le brevi considerazioni sopra formulate possano essere d'ausilio a Codesta Autorità nel migliore svolgimento dei propri compiti istituzionali, confida che le proprie osservazioni possano trovare accoglimento nella versione definitiva delle Linee Guida e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto utile.

Con osservanza

Massimo La Rovere

